


COMUNE DI GROTTAZZOLINA

PROVINCIA DI FERMO



REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD
ENTI E ASSOCIAZIONI**

E

DEL PATROCINIO COMUNALE



INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Principi e finalità
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Tipologia degli interventi
- Art. 4 Requisiti di ammissibilità

CAPO II – MODALITA’ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

- Art. 5 Soggetti beneficiari
- Art. 6 Presentazione della domanda
- Art. 7 Contenuto della domanda
- Art. 8 Istruttoria della domanda
- Art. 9 Criteri per la concessione dei contributi
- Art. 10 Piano di riparto
- Art. 11 Rendicontazione

CAPO III – SETTORI DI INTERVENTO

- Art. 12 Settori di intervento
- Art. 13 Attività sportive e ricreative
- Art. 14 Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
- Art. 15 Attività culturali, educative, umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali
- Art. 16 Attività socio-sanitarie, assistenziali e dell’impegno civile;
- Art. 17 Attività e iniziative in campo economico

CAPO IV – PATROCINIO COMUNALE

- Art. 18 Patrocinio comunale
- Art. 19 Domanda di patrocinio
- Art. 20 Istruttoria della domanda
- Art. 21 Agevolazioni aggiuntive

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 Rapporto tra beneficiari e terzi
- Art. 23 Obblighi dei beneficiari
- Art. 24 Norme di rinvio e finali
- Art. 25 Sanzioni



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi e finalità

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscono alla crescita della società civile.
2. L'Amministrazione Comunale, pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, socio-assistenziale, economico e di impegno civile.

Art. 2

Oggetto

1. Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Grottazzolina determina, in relazione a quanto previsto dalla legge 7 luglio 1990, n. 241, i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi sottoforma di erogazioni in denaro e la concessione del patrocinio comunale per il sostegno e la valorizzazione di attività ed iniziative nei settori d'intervento individuati nel capo III del presente regolamento.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche.
3. L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento costituisce condizione necessaria alla legittimità degli atti con i quali vengono disposti la concessione del patrocinio e l'erogazione di contributi da parte del Comune.

Art. 3

Tipologia degli interventi

1. L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente regolamento, può concedere le seguenti agevolazioni:
 - a) contributo annuo per il sostegno della attività sociale;
 - b) concessione del patrocinio con le modalità di cui al successivo Capo IV.

Art. 4

Requisiti di ammissibilità

1. I requisiti generali di ammissibilità ai benefici previsti dal precedente articolo, alla lett. a), sono i seguenti:
 - avere ottenuto l'iscrizione all'Albo delle Forme Associative del Comune di Grottazzolina;
 - aver svolto la propria attività in modo continuo e senza fini di lucro.



CAPO II

MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 5

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni previste dall'art. 3 lettera "a" del presente regolamento gli enti e le associazioni sia pubbliche che private, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto.

Art. 6

Presentazione della domanda

1. Il termine per la presentazione della domanda di contributo per attività o per singole iniziative da svolgersi nell'anno è fissato, salvo diversa indicazione, entro il mese di febbraio dello stesso anno.
2. La mancata presentazione delle domande entro il termine di cui sopra e l'assenza dei requisiti richiesti comportano l'archiviazione della relativa pratica.

Art. 7

Contenuto della domanda

1. La domanda, redatta secondo gli schemi predisposti dagli uffici comunali, deve essere sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dell'ente, istituzione o associazione che sostiene le spese per l'organizzazione dell'iniziativa e contenere, oltre all'indicazione dei requisiti richiesti, i seguenti dati:
 - * estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione o associazione;
 - * generalità, residenza e recapito telefonico del presidente o legale rappresentante;
 - * modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa.
2. Inoltre alla domanda deve essere allegata, in relazione al tipo di contributo richiesto, la seguente documentazione:
 - a) descrizione sintetica della manifestazione accompagnata dal quadro economico contenente la previsione delle entrate e delle uscite;
 - b) relazione esplicativa e giustificativa, contenente la descrizione del materiale da acquistare per l'attività sociale e indicazione della relativa spesa.

Art. 8

Istruttoria della domanda

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri dei servizi comunali eventualmente interessati all'istruttoria della domanda.
2. Ove necessario può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo della domanda di cui all'art. 7 fissando, per la presentazione della relativa documentazione, un termine massimo di 20 gg. dalla data di ricevimento della richiesta.
3. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente in materia, che vi provvederà entro il termine previsto dall'apposito regolamento.
4. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio di cui sopra viene pronunciata la decadenza della domanda e l'archiviazione della relativa pratica.

Art. 9

Criteri per la concessione dei contributi



1. L'assegnazione dei contributi viene determinata sulla base dei seguenti principi:
 - a) evitare la frammentazione degli interventi mediante la concessione di contributi di modesta entità;
 - b) limitare la concessione del contributo ad una percentuale non superiore al 70% della spesa ritenuta ammissibile compresi eventuali altri contributi di enti pubblici e risultante dalla documentazione prodotta;
 - c) considerare nella scelta dei beneficiari, a parità di requisiti:
 - il numero degli iscritti;
 - la qualità dell'attività.
2. Ai fini della individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi vengono osservati i seguenti criteri generali rimandando per i singoli settori di attività agli articoli di cui al capo II:
 - a) privilegiare le iniziative che si svolgono con periodicità nel corso del tempo;
 - b) privilegiare le iniziative che si rivolgono in particolare al mondo dei giovani e degli anziani che coinvolgano comunque un ampio numero di persone;
 - c) privilegiare le attività che si svolgono all'interno del territorio comunale;
 - d) assegnare priorità alle attività ed iniziative qualificate di interesse locale alle quali sia data una adeguata diffusione e pubblicizzazione.

Art. 10

Piano di riparto

1. Annualmente, entro il mese di maggio, la Giunta Comunale predispose il piano di riparto dei contributi, approva la graduatoria delle domande ammesse e di quelle escluse ed assegna i relativi contributi.
2. In caso di mancata o parziale realizzazione di una iniziativa ammessa a contributo, la Giunta potrà procedere all'eventuale ripartizione dei fondi resisi disponibili a favore dei soggetti esclusi.
3. La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della rendicontazione di cui al successivo art. 11.

Art. 11

Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dagli uffici comunali, la dimostrazione delle somme impiegate secondo la destinazione e l'importo indicato nel provvedimento di concessione con la presentazione di fatture o altre note spese in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione, pena la non erogazione del contributo.
2. I documenti di spesa presentati a rendiconto devono riferirsi all'anno per il quale è stato concesso il contributo richiesto.
3. Qualora l'emissione delle fatture o delle altre note spese avvenga nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce la domanda di contributo e comunque non oltre la data di presentazione del rendiconto, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare che la consegna dei beni e/o la prestazione dei servizi sono avvenuti nell'anno di riferimento.
4. Nel caso di insufficiente rendicontazione il contributo sarà proporzionalmente ridotto e i fondi resisi disponibili potranno essere riassegnati con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 10.
5. In caso di mancata rendicontazione entro il termine perentorio di cui al primo comma del presente articolo, la Giunta provvederà alla revoca del contributo già erogato.



CAPO III SETTORI DI INTERVENTO

Art. 12

Settori di intervento

1. Nei limiti delle risorse disponibili, eventualmente integrate dai fondi statali, regionali e provinciali, sono finanziabili le attività e le iniziative promosse nei settori d'intervento di cui agli articoli seguenti.
2. Per ciascun settore sono indicate le iniziative che in genere lo caratterizzano o siano ad esso riconducibili.

Art. 13

Attività sportive e ricreative

1. L'Amministrazione Comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva di base e delle attività ricreative in particolare finalizzate alle:
 - a) attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
 - b) manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
 - c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo e ricreativo mediante convegni, corsi, incontri, mostre, conferenze;
 - d) attività ricreative in genere anche mediante l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti folkloristici, musicali, corali, di ballo o di altre simili iniziative.

Art. 14

Attività musicali, teatrali, cinematografiche, fotografiche ed audiovisive

1. L'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative finalizzate alla promozione ed alla diffusione delle attività musicali, teatrali, cinematografiche, fotografiche ed audiovisive all'interno del territorio comunale, in particolare:
 - a) a favore delle iniziative legate al mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
 - b) alla valorizzazione degli artisti o dei gruppi musicali e/o teatrali che operano a livello locale;
 - c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere musicale, teatrale, cinematografico, fotografico ed audiovisivo, prioritariamente svolte con carattere di continuità quali corsi, rassegne cinematografiche e teatrali.

Art. 15

Attività culturali, educative, umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali.

1. L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le attività di promozione culturale, educativa, di documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali, che si svolgono all'interno del territorio comunale, finalizzate in particolare:
 - a) alle iniziative volte al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio storico, bibliografico, artistico ed archeologico di interesse locale;
 - b) alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale;
 - c) alla organizzazione di mostre, convegni, corsi, incontri finalizzati alla diffusione delle attività di cui al presente articolo;



- d) alla promozione delle attività suddette a favore dei giovani e del mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- e) agli interventi per l'educazione degli adulti;
- f) alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali.

Art. 16

Attività socio-sanitarie, assistenziali e dell'impegno civile

1. L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento della emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e dell'impegno civile, alla protezione dei beni e dell'ambiente dai danni derivanti da catastrofi o calamità naturali, nonché alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli e dei valori dell'uropeismo e degli ideali di patria, libertà e solidarietà.
2. In particolare:
 - a) alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti, ricorrenze o raduni di carattere nazionale o internazionale;
 - b) alla organizzazione di iniziative intese alla conoscenza ed alla diffusione delle attività di cui al presente articolo, tramite mostre, convegni, congressi, gemellaggi e altre manifestazioni.
3. Le attività del Settore Servizi Sociali sono prioritariamente finalizzate:
 - a) alla tutela e alla protezione dei minori e dei giovani, alla loro armonica crescita ed alla prevenzione di fenomeni di disagio;
 - b) all'assistenza, sostegno, tutela e inserimento sociale dei portatori di handicap;
 - c) alla prevenzione di fenomeni di tossicodipendenza ed alcolismo nonché interventi riabilitativi e di reinserimento sociale a favore degli stessi;
 - d) alla tutela, assistenza e promozione della salute psicofisica delle persone anziane e più in generale delle persone che si trovano in situazione di disagio;
 - e) all'inserimento sociale delle persone migranti.

Art. 17

Attività e iniziative in campo economico

1. L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le iniziative finalizzate alla valorizzazione dei settori economici e delle attività di rilevanza e tradizione locale mediante interventi per l'organizzazione di rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche della realtà grottese.



CAPO IV PATROCINIO COMUNALE

Art. 18

Patrocinio Comunale

1. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale è concesso dalla Giunta Comunale, previa acquisizione del parere dei servizi comunali eventualmente interessati, alle iniziative e manifestazioni organizzate anche al di fuori del territorio comunale, che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente regolamento.
2. Sono ammesse al patrocinio anche le manifestazioni organizzate da enti, istituzioni, fondazioni e associazioni di carattere nazionale o internazionale che non abbiano fini di lucro.
3. Il patrocinio è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.
4. E' fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione del Sindaco il nome ed il simbolo del Comune.

Art. 19

Domanda di patrocinio

1. La domanda per la concessione del patrocinio, redatta secondo lo schema predisposto dagli uffici comunali, deve pervenire all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 30 giorni e contenere le seguenti indicazioni:
 - estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato, se non già presentati;
 - generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico e sottoscrizione del presidente o del legale rappresentante dell'ente o della associazione o del responsabile della manifestazione, se non già presentati;
 - relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta;
 - richiesta delle eventuali agevolazioni previste dal successivo art. 22.

Art. 20

Istruttoria della domanda

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri dei servizi comunali eventualmente interessati alla istruttoria della domanda.
2. Ove necessario può richiedere qualsiasi elemento, informazione o documento integrativo utile all'istruttoria della domanda.
3. Qualora la documentazione richiesta non pervenga in tempo utile per l'istruttoria della domanda, verrà pronunciata la decadenza e la conseguente archiviazione della relativa pratica.

Art. 21

Agevolazioni aggiuntive

1. Con la concessione del patrocinio la Giunta può concedere, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, previa acquisizione dei pareri delle strutture interessate, le seguenti agevolazioni aggiuntive:
 - a. uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
 - b. collaborazione tecnica del personale comunale;
 - c. concessione di premi di rappresentanza;



- d. uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione.
 - e. per manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, possono essere ammesse a contributo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili al momento della richiesta.
2. Per le agevolazioni di cui al comma 1. alla domanda dovrà essere allegato anche il piano economico-finanziario della iniziativa o della manifestazione.



CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Rapporto tra beneficiari e terzi

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso il patrocinio o erogato contributi.
3. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere la erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.
4. La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio o irregolare degli stessi.

Art. 23

Obblighi dei beneficiari

1. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.
2. Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una consistente variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.
3. Gli organizzatori ed i promotori delle manifestazioni e delle iniziative per le quali è stato concesso il contributo finanziario o il patrocinio dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati ad utilizzare formalmente il nome, il sigillo o lo stemma del Comune e devono a farne menzione negli atti con i quali viene pubblicizzata l'iniziativa o la manifestazione con le seguenti diciture: "con il contributo finanziario del Comune di Grottazzolina" o "con il patrocinio del Comune di Grottazzolina".

Art. 24

Norme di rinvio e finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
2. Con il presente regolamento viene abrogata e sostituita ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 25

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di patrocinio.



Il presente regolamento:

- 1) E' stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 14 in data 29/04/2010;
- 2) E' entrato in vigore il 29/04/2010.

Grottazzolina, li 03/05/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Tria Angela Bernardetta